

nazionalità straniera, colpiti da un'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa il 18 maggio 2016 dal gip di Catanzaro, tuttora latitanti » (166).

Nel giugno 2015 un'altra importante indagine, denominata « Treni del gol », è stata condotta dalla procura di Catania, sviluppata dalla Digos del capoluogo etneo con i contributi delle Digos di Roma, di Chieti e del commissariato della Polizia di Stato di Termoli. L'indagine ha avuto inizio dall'iniziativa del presidente Pulvirenti che ha denunciato le pressioni dei tifosi e i tentativi d'ingerenza nella gestione della squadra (167). La procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento ritenendo che non potessero configurarsi reati di minaccia o di tentata estorsione che vedessero persona offesa il presidente della squadra. Le indagini, viceversa, hanno rivelato agli inquirenti fatti e circostanze che hanno portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare (168), confermata dal tribunale per il riesame, nei confronti di sette appartenenti a un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di un numero indefinito di frodi nelle competizioni sportive, in concorsi, pronostici e scommesse. Tra i soggetti colpiti dalla misura restrittiva, figurano anche il presidente, l'amministratore delegato e il direttore sportivo dell'epoca del Catania, ritenuti responsabili della *combine* di partite del campionato di serie B al fine di favorire la squadra etnea ed evitare la sua retrocessione in Lega Pro.

Secondo il sostituto procuratore della Repubblica di Catania: « ciascun episodio delittuoso era caratterizzato dal seguente schema. Il capo, ovvero il presidente della società, Pulvirenti Antonino, dava definitivo mandato di alterare la competizione sportiva in cui sarebbe stata impegnata la squadra del Catania calcio. Successivamente, Delli Carri contattava altri soggetti, in particolare Di Luzio Piero, affinché utilizzasse i suoi contatti e si rivolgesse a un terzo soggetto, Arbotti Fernando Antonio, che era procuratore sportivo della FIFA, che aveva il compito e le conoscenze necessarie per contattare e direttamente far mettere d'accordo i calciatori delle squadre che sarebbero state avversarie del Catania. Impellizzeri aveva il compito di fornire al presidente Pulvirenti la provvista di denaro necessaria a comprare i favori dei calciatori delle squadre e Delli Carri contattava il suo caro amico Di Luzio Piero. A questo schema va aggiunta poi la partecipazione di Cosentino Pablo Gustavo, che, seppur non impegnato in tali attività materiali, dai dialoghi intrattenuti telefonicamente si comprendeva fosse pienamente consapevole e desse il proprio avallo alle operazioni poste in essere. Queste, naturalmente, sono tutte risultanze investigative poste a fondamento delle accuse della procura. Abbiamo già avuto dei riscontri durante le indagini preliminari con ordinanze emesse dal Gip confermate dal tribunale del riesame. Attualmente pende nuovamente la richiesta di rinvio a giudizio, dopo che era stato disposto un primo decreto che disponeva il giudizio, ma, per un vizio

(166) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (3 maggio 2017).

(167) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del giornalista de La Sicilia, Mario Barresi (9 febbraio 2017).

(168) Tribunale di Catania, Ufficio Gip, ordinanza di custodia cautelare del 15 giugno 2015 c/Pulvirenti + altri, Proc. n.5559/2015 RGNR (Doc. 1326.1).

di forma, è stato dichiarato nullo e restituito al Gup » (169). Centrale la figura Giovanni Luca Impellizzeri, socio maggioritario della Bet Pro Sicilia, che non solo finanziava con consistenti risorse il gruppo criminale ma « si avvaleva di una vasta rete di soggetti appartenenti al settore della gestione delle scommesse *online*, che lo coadiuvavano e con i quali interloquiva giornalmente, sia per puntare, sia per raccogliere i proventi delle scommesse e del gioco d'azzardo delle agenzie del territorio. La Bet Pro, tra l'altro, a quell'epoca a lui riconducibile, era uno degli sponsor del Calcio Catania Spa » (170). Anche in questa indagine sono emersi, come era lecito attendersi in un territorio ad alto rischio da questo punto di vista, significativi collegamenti con esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Nell'ambito di un'altra importante indagine Il 23 maggio 2016 il Gip del tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette affiliati al *clan* camorristico Vanella Grassi, resisi responsabili, tra l'altro, di aver truccato partite di calcio del campionato di serie B e di avere operato scommesse illecite. Come ha riferito il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Colangelo, in audizione: « Indagando sul gruppo che opera nella zona di Secondigliano-Scampia, quello cioè degli Amato, i colleghi hanno rilevato degli elementi che portavano a contatti con appartenenti alle associazioni calcistiche e, in particolare, anche con calciatori professionisti di serie B. Nel caso di specie crediamo, però, di avere acquisito elementi importanti. L'ordinanza è stata eseguita, dimostrando che, purtroppo, vi erano stati una consistente infiltrazione e un interesse delle organizzazioni criminali con contatti diretti con calciatori o *club* professionistici » (171). Nella medesima audizione, ad integrazione delle parole del procuratore Colangelo, il procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli, Giuseppe Borrelli ha specificato che « nell'ordinanza di custodia cautelare che ha riguardato alcuni calciatori dell'Avellino ai quali è stato contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (...) accertammo, per darvi un'idea, due puntate su queste partite, ciascuna di 400 mila euro, provvista formata attraverso la raccolta del denaro nel quartiere. Una puntava sul fatto che venisse segnato un gol dalla squadra di casa e un'altra sulla vittoria dell'Avellino, che giocava, nel secondo caso, in casa. Questo dà il senso della rilevanza degli interessi in gioco » (172).

Secondo l'ipotesi accusatoria i tre giocatori Luca Pini, Francesco Millesi e Armando Izzo – all'epoca dei fatti rispettivamente giocatori dell'ASD Atletico Torbellamonaca il primo e dell'Avellino gli altri due – erano « a disposizione » del *clan* Vanella Grassi con l'obiettivo di influire fraudolentemente sui risultati delle partite di calcio dell'Avellino. Umberto Accurso, capo del *clan* camorristico di Vanella

(169) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catania, Alessandro Sergio Sorrentino (9 febbraio 2017).

(170) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catania, Alessandro Sergio Sorrentino (9 febbraio 2017).

(171) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo (8 febbraio 2017).

(172) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo (8 febbraio 2017).

Grassi, operante nelle zone di Secondigliano e Scampia, avrebbe convinto i giocatori Armando Izzo, Francesco Millesi e Luca Pini a truccare la partita Avellino-Reggina, giocata il 25 maggio 2014. Secondo gli inquirenti Antonio Accurso, fratello del capo *clan* Umberto, avrebbe offerto 50 mila euro ai tre giocatori per corrompere giocatori non meglio identificati della Reggina con l'obiettivo di ottenere la vittoria dell'Avellino sulla quale Antonio Accurso aveva scommesso 400 mila euro, somma provento di spaccio di stupefacenti e di estorsioni.

Il 3 novembre 2017 il Gup del tribunale di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio di Armando Izzo e Umberto Accurso per l'udienza del 2 febbraio 2018, il pubblico ministero ha chiesto la condanna di Pini, Millesi e Antonio Accurso, giudicati con rito abbreviato. La sentenza è attesa per il prossimo 13 dicembre.

La procura federale della FIGC ha aperto un'inchiesta e ha chiesto la squalifica di sei anni per tutti e tre i giocatori. Il 7 aprile 2017 il tribunale federale ha diversamente modulato il livello di responsabilità dei tre calciatori, condannando Pini e Millesi a 5 anni di squalifica per illecito sportivo e Izzo a 18 mesi per omessa denuncia. In particolare, secondo la sentenza di primo grado: « la mole di intercettazioni e il chiaro contenuto delle stesse costituiscono una prova schiacciante del ruolo svolto da Pini Luca, nella causazione degli illeciti contestati » (173); per Millesi « valgono le medesime considerazioni sopra formulate. Dagli atti emerge un suo pieno coinvolgimento nella causazione degli illeciti » (174); per Izzo, invece, seppur rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, secondo il tribunale « le risultanze investigative fanno emergere una posizione alquanto ambigua, a metà fra colui che non è in grado di divincolarsi dai legami e dalle frequentazioni legate al luogo di nascita ed ai vincoli di parentela/amicizia, ma che, nello stesso tempo non è pronto ad assecondare pedissequamente le richieste del *clan* Vanella Grassi ». Tuttavia, vista la reticenza mostrata da Izzo nel negare fatti e circostanze realmente accaduti, risulta raggiunta « quantomeno la prova della sua effettiva conoscenza dei tentativi in atto volti ad alterare il normale andamento della partite in questione ». Le sanzioni sportive sono poi state ridotte ulteriormente dalla corte federale d'appello per Millesi da 5 a 3 anni e per Izzo da 18 a sei mesi di squalifica (175).

A livello internazionale per fronteggiare il fenomeno del *match fixing*, la FIFA si è dotata di un nuovo codice di comportamento, dopo che aveva già istituito il monitoraggio del mercato delle scommesse attraverso la controllata *Early Warning System* (EWS) e si era dotata di un sistema di *reporting* confidenziale per proteggere e assicurare l'integrità dello sport. Sul punto, particolare interesse suscita la misura annunciata da alcune leghe di calcio europeo circa l'utilizzo della tecnologia per rintracciare 'modelli' di scommesse volte a identificare coloro che per motivi di interesse economico mirano a influenzare gli eventi sportivi.

(173) FIGC – COMUNICATO UFFICIALE N. 75/TFN – Sezione Disciplinare, 2016/2017 (Doc. n. 1647.1).

(174) FIGC – COMUNICATO UFFICIALE N. 75/TFN – Sezione Disciplinare, 2016/2017 (Doc. n. 1647.1).

(175) FIGC-COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CFA, 2016/2017 (Doc. n. 1647.1)..

Sul piano nazionale, invece, presso il Ministero dell'interno è stata da tempo istituita l'Unità interforze scommesse sportive (UISS), cui partecipano le forze di polizia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e le istituzioni sportive (la procura generale del CONI). Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'ADM ha costituito un'apposita struttura (GASS – Gioco anomalo scommesse sportive) che, sulla base del flusso delle scommesse monitora l'andamento delle giocate. Nel caso in cui dalla combinazione di una serie di elementi sintomatici attinenti ai livelli di raccolta e alle concentrazioni eccessive di giocate risulti o si evidenzi una possibile anomalia, l'ADM invia un'apposita segnalazione all'UISS. Tuttavia, dai dati raccolti presso la stessa ADM, le segnalazioni sul circuito lecito sono minime e davvero poco significative.

Le segnalazioni trasmesse nel periodo 2014-2017, infatti, sono le seguenti (176): – 2014: 13 (12 Lega Pro e 1 Lega B); – 2015: 7 (2 Lega B, 3 Lega Pro, 1 Serie D, 1 campionato cileno); – 2016: 5 (1 Lega A, 1 Lega B, 3 Lega Pro); – 2017: 6 (1 volley, 1 calcio a 5, 1 Lega Pro, 2 serie D, 1 campionato moldavo).

Tuttavia, si ha ragionevole motivo di ritenere, sulla base delle diverse testimonianze raccolte in Commissione, che le dimensioni del fenomeno *match fixing*, siano ben più ampie, anche perché le scommesse illegali connesse a questo fenomeno « vengono alimentate prevalentemente su reti di *bookmakers* stranieri o su siti illegali, quindi quasi sempre al di fuori del circuito concessorio nazionale » (177).

L'inchiesta di Cremona, ad esempio, ha svelato una fitta rete di operazioni corruttive di calciatori finalizzate all'alterazione dei risultati sportivi, ma le attività di scommessa – non solo per le partite in Italia, ma anche negli altri Paesi europei – avvenivano su siti asiatici. A tale riguardo, con riferimento alle partite truccate in Italia, secondo le fonti di prova acquisite in Finlandia durante l'inchiesta, tra le quali in particolare le dichiarazioni di Perumal, « Tan Seet Eng realizzò una scommessa su queste partite in Cina servendosi di un gruppo di scommesse creato dai cinesi. Quel gruppo utilizzava e continua(...) i siti di *crownnet.com*, *sbo.com* e *lcbet.com*. Questi siti sono principalmente proprietà dei cinesi, ma non sono registrati in Cina ». Risultanze analoghe emergono dalle acquisizioni in Croazia, dove sono stati arrestati 20 scommettitori di origine croata e slovena « anch'essi coinvolti nella rete criminale internazionale di Singapore, diretta da Tan Seet Eng, a beneficio del quale gli arrestati hanno convogliato il denaro delle scommesse avvalendosi di siti informatici asiatici » o in Germania, per cui le scommesse erano convogliate « su siti asiatici allocati a Singapore e in Cina » (178).

---

(176) Relazione del vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, responsabile area monopoli, Alessandro Aronica (Doc. n. 1448.1), depositata durante l'audizione presso i comitati congiunti I « Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale » e X « Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito » del 25 maggio 2017.

(177) Relazione del vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, responsabile area monopoli, Alessandro Aronica (Doc. n. 1448.1), depositata durante l'audizione presso i comitati congiunti I « Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale » e X « Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito » del 25 maggio 2017.

(178) Tribunale ordinario di Cremona, Ufficio Gip, Ordinanza di custodia cautelare 9 dicembre 2011, proc. n. 3628/10 RGNR, p. 44 (Doc. n. 1648).

Le proiezioni internazionali dello schema criminale così congegnato avrebbe potuto essere contrastato efficacemente solo attraverso la massima collaborazione tra le autorità inquirenti dei vari Paesi coinvolti. A tale riguardo, però, il procuratore della Repubblica di Cremona *pro tempore*, Roberto Di Martino, titolare dell'inchiesta, ha lamentato la scarsissima cooperazione delle autorità asiatiche: « La collaborazione di Singapore è sempre stata molto scarsa. I rapporti sono stati sempre intrattenuti tramite Interpol. Attorno al settembre del 2013 lo scrivente, ha appreso tramite la polizia che in Singapore erano state arrestate 14 persone, tra le quali il singaporiano risultante tra i presunti capi dell'organizzazione italiana, nonché altro singaporiano, pure indagato nel procedimento di Cremona. Sempre secondo la polizia la ragione degli arresti era comunque collegata al fenomeno della manipolazione delle partite di calcio ». Conseguentemente il magistrato aveva ritenuto indispensabile richiedere alle autorità asiatiche tutta una serie di atti istruttori e documenti ritenuti indispensabili per le indagini (179). Tuttavia, a fronte del fatto che le autorità italiane avessero sempre assicurato la più ampia collaborazione alle autorità di Singapore, queste al contrario, nella circostanza fornivano esclusivamente risposte negative (180).

Anche nel caso delle scommesse perpetrate dal *clan* di Vanella Grassi sono emersi collegamenti con l'estero: « ben può logicamente argomentarsi che il sodalizio criminale non abbia utilizzato esclusivamente gli ordinari canali nazionali per effettuare le proprie puntate, e ciò a maggior ragione se tali scommesse erano finalizzate anche a reimpiegare capitali illeciti; infatti non casuale è la circostanza che, al momento dell'arresto del Russo, subito dopo la fine della partita Avellino-Reggina, gli è stata rinvenuta addosso una ricevuta relativa a puntata del valore di 10 mila euro per la partita Avellino Reggina effettuata presso un centro scommesse di Malta (181) ». Analoghe evidenze emergono, infine, con riferimento all'inchiesta « Treni del

(179) «Pertanto, a fine 2013, lo scrivente ha inviato tramite Interpol una richiesta di rogatoria internazionale a Singapore chiedendo: di trasmettere le imputazioni a carico dei due indagati comuni; di trasmettere i verbali di interrogatorio dei due comuni arrestati e di altri che avessero reso dichiarazioni rilevanti per il procedimento di Cremona; di trasmettere i verbali di testi che avessero rilasciato dichiarazioni rilevanti; di trasmettere copia di eventuali documenti rilevanti; di consentire allo scrivente, o almeno alla polizia, di potersi recare a Singapore per presenziare all'interrogatorio dei due indagati singaporiani condivisi con l'autorità giudiziaria di Singapore. Si fa presente che in precedenza, su richiesta ricevuta tramite Interpol, e su sollecitazione delle autorità di Singapore, era stata trasmessa una costosa traduzione in inglese dell'ordinanza del Gip del 9.12.2011, nonché dei passi di altre successive ordinanze. In sostanza le autorità di Singapore sono state informate della maggior parte degli elementi che potevano rilevare per il loro processo » (Dichiarazione trasmessa alla Commissione dal procuratore della Repubblica pro tempore, Roberto Di Martino in data 12 dicembre 2017, Doc. n. 1654).

(180) « A fronte della più ampia collaborazione dell'autorità giudiziaria italiana sono giunte, sempre tramite Interpol, soltanto risposte negative delle autorità di Singapore. In concreto, quando è stato richiesto il rinvio a giudizio, l'Ufficio di Cremona neppure era stato informato ufficialmente delle imputazioni per le quali erano stati arrestati i due comuni indagati » (Dichiarazione trasmessa alla Commissione dal procuratore della Repubblica pro tempore, Roberto Di Martino in data 12 dicembre 2017, Doc. n. 1654).

(181) FIGC – COMUNICATO UFFICIALE N. 75/TFN – Sezione Disciplinare, 2016/2017, p.10 (Doc. 1647.1): peraltro secondo la commissione disciplinare « va sottolineato che è risaputo che è pratica invalsa quella di scommettere su eventi di più facile realizzazione al fine di effettuare quella necessaria operazione di « *money washing* », ripulendo, così, ingenti capitali illeciti. Il fine ultimo, pertanto, non sarebbe quello di conseguire una vincita elevata, bensì, una vincita a rischio minima in maniera tale da poter comunque reintrodurre lecitamente nel mercato anche le ingenti somme impiegate nelle puntate delle scommesse ».

gol» della procura di Catania, nell'ambito della quale sono stati utilizzati siti *web* di scommesse illegali esteri.

Le risultanze dell'inchiesta parlamentare, dunque, sollecitano iniziative in tema di contrasto al fenomeno delle scommesse sui circuiti illegali. Lo stesso presidente del CONI Malagò, dopo aver riferito del sistema di segnalazione dei flussi anomali delle scommesse raccolte dai concessionari di Stato, ha espresso preoccupazioni in tal senso: « Per tutte le altre scommesse raccolte da operatori esteri estranei a questo sistema nazionale trasparente e monitorabile, in particolare siti illegali gestiti da società non europee, c'è ancora molto da fare per contrastare ciò che si nasconde sotto la punta dell'*iceberg* che vediamo. In ogni caso anche le segnalazioni che provengono da questo monitoraggio che viene fatto nel nostro Paese, pur avendo una forte valenza di riscontro delle modalità di diffusione del *match fixing*, non consentono, di per sé, di avviare un'azione penale, non avendo i requisiti di una qualificata notizia di reato. È auspicabile una sempre maggiore collaborazione tra gli organismi di polizia giudiziaria delegati alle indagini e quelli deputati alla giustizia disciplinare ». Secondo il presidente del CONI: « È, pertanto, necessario prevedere una normativa comune, almeno a livello di Unione europea, che regoli in modo omogeneo la materia e individui oggettivamente i rischi e i segnali di *combine*, favorendo lo scambio immediato di informazioni tra autorità competenti nei diversi Stati e favorendo il coordinamento investigativo, anche al fine di individuare le centrali di origine di questi casi, tracciandone l'evoluzione ».

A tale riguardo, è stata rappresentata dal capo della Polizia, dal Presidente del CONI e dal presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC) la necessità e l'urgenza della ratifica della Convenzione di Macolin del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive. Tale Convenzione ha lo scopo di prevenire, indagare, punire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive nonché di migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra le autorità competenti, con le associazioni sportive e con gli organizzatori di scommesse sportive.

Sul tema delle scommesse anche il procuratore federale della FIGC Pecoraro ha proposto una serie di misure sul terreno della prevenzione, sollecitando, tra l'altro, l'inserimento nell'UISS di un componente della procura federale, essendo al momento presente, come organo inquirente sportivo, solo la procura generale del CONI (182).

(182) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del procuratore federale della FIGC, Giuseppe Pecoraro (8 novembre 2017): « GIUSEPPE PECORARO, *procuratore federale della FIGC*. Per quanto riguarda le scommesse c'è un problema che devo segnalare a questa Commissione, che ringrazio nuovamente per avermi ascoltato. Ricordate che già l'altra volta feci presente che quello delle scommesse è un problema veramente molto serio. Non è una cosa che va sottovalutata. Oggi, ci troviamo una normativa secondo la quale possiamo venire a conoscenza solo delle scommesse al di sopra dei 2 mila euro, mentre prima era per mille euro. Si consente così ai giocatori – intendo chiunque, non giocatori di calcio – di parcellizzare, dividere la somma giocata, con la conseguente incapacità, impossibilità da parte nostra a pervenire all'identificazione. Al di là di tutto, al di là del problema della cifra, il punto è che non c'è nessuna investigazione sulle scommesse. In che senso? Presidente, io avevo chiesto, se ricorda, se fosse possibile – ho lavorato al dipartimento, quindi so quali sono le incombenze del dipartimento e delle questure – che nell'ambito della polizia postale o della squadra mobile vi fosse un settore dedicato alle scommesse, soprattutto quelle illecite. Ovviamente, c'è un bacino, un settore che sfugge completamente alla nostra conoscenza. Che cosa facciamo? L'unica cosa che possiamo fare è, quando abbiamo notizie del flusso anomalo, come le

Infine, il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi – non senza aver operato un'autocritica sul ruolo dei calciatori negli scandali degli ultimi anni – ha illustrato le iniziative poste in atto dall'associazione al fine di sviluppare e valorizzare anche il ruolo delle società nella sensibilizzazione dei giocatori sulle loro frequentazioni e anche sui rapporti con i tifosi organizzati: « Occorre poi considerare che a gestirli sono ragazzi che probabilmente non hanno gli strumenti e le modalità » per affrontare questi fenomeni. « Ho proposto un suggerimento, che cercheremo di attuare, anche se mi rendo conto che l'associazione ha sì un contatto diretto con gli atleti, ma che il vero contatto diretto ce l'hanno le società, compresa anche qualsiasi formazione contro il *match fixing*. (...) Poniamo la questione sul piano della scelta personale e individuale in merito all'accettare o meno la *combine* e all'accettare o meno di prestarsi a un determinato fenomeno. Mettiamo in guardia sul fatto che dietro questo fenomeno, purtroppo, come emerso anche dalle inchieste giudiziarie, non ci sono solo semplici scommettitori, ma c'è anche un *business* che va sicuramente tenuto in conto e che deve far paura, per taluni versi. Le società hanno questo ascendente di formazione. Quello che noi abbiamo cercato di proporre l'anno scorso, e che riproporremo, è di formare i calciatori sulla piazza in cui stanno giocando, sapendo quali sono le dinamiche delle tifoserie, e non solo, ma anche quali sono le dinamiche in città e chi sono le persone e i soggetti a cui affidarsi in caso di problematiche, e di fare fronte comune con la società, per conoscerle, quantomeno » (183).

### 5. Le società dilettantistiche.

I temi affrontati nella relazione del rapporto tra la mafia e gli attori del sistema calcio (tifosi, società e calciatori) assumono caratteri peculiari nel mondo del dilettantismo.

La Lega nazionale dilettanti (LND) è la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica (184), inquadrata nella FIGC. La LND gestisce anche l'imponente attività del calcio giovanile e costituisce la base della piramide del calcio italiano: 12.681 società, più di un milione di giocatori, 200 mila dirigenti, 70 mila squadre, 620 mila gare

---

avete pure voi, scrivere alle procure interessate, le quali risposte non ce ne danno, perché anche loro sono operate di lavoro e forse non hanno neanche gli strumenti per controllare eventuali scommesse o la possibilità di vedere in che cosa è consistito lo stesso flusso anomalo, tant'è che appunto risposte non ne abbiamo. Abbiamo un problema prima di tutto relativo a chi investiga, a chi segue questi settori, questi circuiti. È necessario poi che ci sia anche un'attenzione da parte dell'autorità giudiziaria – parlo in generale – perché la scommessa può essere veramente il male, anzi è secondo me il male del calcio, soprattutto per quanto riguarda le squadre di livello inferiore, di settori inferiori, le leghe dei dilettanti e simili. Ovviamente, non girano quei capitali, quelle risorse, che invece ci sono nelle squadre più importanti. Qual è il secondo problema? Non riceviamo da parte dell'Agenzia delle entrate i nominativi di chi scommette. Io ho richiesto un protocollo alla Federazione da farsi tra Federazione e Agenzia dei monopoli per sapere chi è che scommette. È vero che a scommettere sono soprattutto dei prestanome, ma almeno si potrebbero fare degli incroci e cercare di capire chi ha scommesso. Su questo la Commissione potrebbe darci una mano perché ci sia anche una volontà politica affinché la procura federale sia a conoscenza dei nominativi, e non solo ».

(183) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi (4 aprile 2017).

(184) Comprende le società e le associazioni sportive dilettantistiche di calcio a 11, comprese quelle di calcio femminile, calcio a 5, beach soccer.

ogni anno. I dati offrono la misura della presenza sul territorio nazionale del calcio dilettantistico, presente com'è in tutte le province, nei piccoli comuni e anche nelle frazioni periferiche delle città (185).

Lo sport è uno straordinario vettore della raccolta del consenso sociale. Se gli assetti proprietari delle società di calcio possono essere un tema sensibile rispetto agli interessi della criminalità organizzata o di gruppi finanziari non esattamente individuabili sul territorio per le serie maggiori, può facilmente immaginarsi quali criticità possono emergere con riguardo al calcio minore. Ciò ha trovato conferma dall'audizione del presidente della COVISOC, dove sono emersi i limiti del sistema di controllo per le società delle serie professionistiche, e da quella della COVISOD, dove si sono riscontrate criticità ancora maggiori.

La COVISOD opera solo un controllo documentale sulle società al momento dell'iscrizione al campionato, un controllo sulla validità dei documenti, sulla correttezza delle fidejussioni, sulla regolarità di versamenti dovuti (vedi capitolo 3). Non esiste un controllo a monte sugli assetti societari, sui dati contabili, sulla presenza di finanziamenti-soci, sui bilanci o sui rendiconti delle società (186). Le società dilettantistiche hanno, frequentemente, un *deficit* di patrimonializzazione finanziaria significativo, in molti casi sono finanziate dai soci o da soggetti terzi che intervengono in aiuto (187). Sono società più vulnerabili, dove la criminalità mafiosa può facilmente offrirsi come leva finanziaria alternativa ai circuiti bancari, come testimoniano i seguenti casi che possono essere considerati tra i più emblematici.

Nel marzo del 2010, con l'operazione denominata « Arcobaleno », la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha disposto il sequestro della società sportiva calcio Giugliano (NA), militante nel campionato regionale di Eccellenza, che è risultata riconducibile al latitante Giuseppe Dell'Aquila, alias « *Peppe 'ò ciuccio* », esponente apicale del *clan* camorristico dei Mallardo. Sono stati sequestrati beni per oltre tre milioni di euro, tra cui anche una scuderia ippica. « La vicenda ha dimostrato come il sodalizio fosse, in realtà, disinteressato alle sorti sportive del *club*, precipitato in tre anni dalla serie C2 ai dilettanti del campionato di Eccellenza. Il gruppo camorristico, infatti, utilizzava lo schermo calcistico per imporre ai commercianti di Giugliano la sponsorizzazione della squadra e il pagamento della pubblicità effettuata nello stadio di una marca di caffè distribuita dal *clan* in regime di quasi monopolio nel territorio d'influenza » (188). Peraltro, nell'aprile del 2013, il comune di Giuliano è stato sciolto per infiltrazioni mafiose del *clan* Mallardo nell'amministrazione comunale.

---

(185) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del segretario generale della Lega nazionale dilettanti, Massimo Ciaccolini, del presidente COVISOD, Paolo AGNESI, 16 novembre 2017.

(186) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del segretario generale della Lega nazionale dilettanti, Massimo Ciaccolini, del presidente COVISOD, Paolo AGNESI, 16 novembre 2017.

(187) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato presidente COVISOC, Cesare Bioni (16 novembre 2017).

(188) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (3 maggio 2017).

Il 28 aprile 2010 la DDA di Reggio Calabria ha eseguito un decreto di fermo (189) nei confronti di quaranta indagati ritenuti esponenti di rilievo del potente *clan* Pesce di Rosarno (RC), per associazione di tipo mafioso e reati collegati. Il procedimento si è avvalso del decisivo contributo di una collaboratrice di giustizia, figlia di uno dei maggiorenti della cosca; si è concluso in primo grado con l'irrogazione di oltre 500 anni di carcere; a marzo 2017 sono divenute definitive quasi tutte le condanne, soprattutto quelle inflitte ai vertici della cosca; nel 2011 la sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro di beni della cosca per un valore di 190 milioni di euro nei confronti di diversi affiliati alla cosca (190) tra i quali uno dei capi, Marcello Pesce, latitante fino al 1° dicembre 2016 e condannato in via definitiva a oltre 16 anni di reclusione. Tra i cespiti sequestrati anche le quote di tre società di calcio, due calabresi – la AS Rosarno e la ASD Cittanova Interpiana calcio – e una campana – il Sapri Calcio, squadra questa ultima che militava nel campionato interregionale. È stato disposto il sequestro anche di un impianto sportivo composto da tre campi di calcio di soggetti riconducibili al predetto sodalizio criminale. Peraltro, il capo *clan* aveva rivestito anche la carica di direttore generale dell'ASD Rosarno e, successivamente, del Sapri Calcio. Così scrive il tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria: « La forte cointeressenza di Pesce Marcello nella gestione del Sapri calcio, il dato della massiccia immissione di liquidità nella casse della società che, evidentemente, esula dal ruolo di direttore generale, che è un mero ruolo di amministrazione ma scisso dagli obblighi o dagli interessi della proprietà, senza che sia mai stata resa ufficiale la cointeressenza economica in posizione di preminenza del proposto nella compagine sociale, sono circostanze che emergono dalle convergenti dichiarazioni di soci, amministratori della società, terzi estranei. Tra l'altro proprio il fatto che i responsabili della tenuta delle scritture contabili al momento del sequestro abbiano scientemente omesso di consegnare agli amministratori giudiziari le scritture contabili della società accredita la scelta della precedente gestione di non rendere palesi le reali vicende contabili della compagine sociale. In un momento dunque di fortissima crisi di liquidità (anni 2004-05) il Sapri calcio è sopravvissuto, ha potuto essere iscritto al campionato 2005-06 grazie alla liquidità immessa da Marcello Pesce, direttore generale sì, ma privo di titoli formali di proprietà che legittimassero le immissioni di denaro. Se ne deve concludere che Pesce non solo svolgeva, ufficialmente, il ruolo di direttore generale che gli garantiva una visibile presenza nel mondo del calcio, se pur dilettantistico, e utili contatti ma aveva un forte prevalente interesse diretto alla proprietà e alle sue sorti dato che, solo, può giustificare l'impiego di somme di denaro così rilevanti (80-100 mila euro) in anni in cui i suoi redditi erano quelli assai modesti di un lavoratore dipendente. In detto contesto, di per se solido, s'inseriscono anche le dichiarazioni di Salvatore Facchinetti che nell'interrogatorio del 6 novembre 2007 ha parlato degli interessi del *clan* Pesce nel mondo del calcio, e, in particolare degli interessi di Francesco Pesce con l'Interpiana e di Marcello Pesce che, due anni

(189) Proc. pen. 4302/06 RGNR-DDA Reggio Calabria.

(190) Proc. n. 82/2011 RGMP-RC nei confronti di Pesce Marcello + altri.

prima, aveva venduto la squadra (Rosarnese). Il collaboratore spiega che l'interesse dei Pesce per la gestione e la proprietà delle squadre di calcio era connessa ai contatti che la frequentazione con giocatori che provenivano da varie aree territoriali garantiva, e questo anche nell'ottica della distribuzione della droga (non affidata agli sportivi) sfruttando, magari, la rete di contatti che costoro si portavano naturalmente dietro, utilizzando il collegamento con i loro territori di provenienza che divenivano nuove aree di sviluppo per le loro attività illecite. Il dato trova conferma nella conversazione registrata in carcere il 25 gennaio 2007 tra Pesce Antonino, il figlio Francesco, il nipote Francesco e il cognato Giovinazzo Rocco. In detta conversazione Pesce Antonino manifesta il suo desiderio che i nipoti operino e si connettano con il mondo del pallone perché 22 giocatori « quelli portano pane... uno viene da un paese, chi viene da un altro, sai al paese mio così e così, va bene... questo è... questo significa, ogni cosa, una piazza, ogni discorso ». Il capo cosca, lungimirante, coglie l'importanza di uscire dai circuiti territoriali asfittici del proprio locale e indica nel variegato ambiente del calcio un potente vettore per accedere a nuovi potenziali mercati. Non solo. Le conversazioni registrate in carcere dicono anche che gli operatori economici della zona dovevano contribuire a mantenere in vita le squadre di calcio d'interesse della cosca. I dati qui rilevanti sono due. È provato dalle convergenti dichiarazioni di testi oculari e disinteressati che Marcello Pesce negli anni 2005-2006 aveva disponibilità di denaro assai consistenti e non giustificate da attività lecite (80-100 mila euro) e (...) che tale liquidità di provenienza illecita è stata immessa nel Sapri Calcio. Se la predetta società è rimasta sul mercato, se pur mutando poi ragione e riducendo il capitale sociale, ciò è dovuto alle immissioni di denaro di Pesce Marcello che non è dato sapere fino a quando sono proseguite posto che i dati di cui si dispone si fermano al 2006. (...) La predetta società di calcio, quote sociali, capitale sociale e patrimonio aziendale, qualunque sia ora la titolarità formale, e ciò che ne rimane, devono quindi essere confiscati » (191).

Le parole del boss intercettate in carcere assumono la valenza di una dichiarazione programmatica, dicono come la 'ndrangheta fosse interessata al capitale relazionale che una squadra di calcio portava in dote, alle opportunità di inserimento in nuovi mercati, leciti e illeciti, che dall'apertura verso nuove aree territoriali sarebbero potute derivare.

Più di recente sono da segnalare le seguenti numerose inchieste.

Il 29 giugno 2016, a Messina, è stato arrestato il vicepresidente dell'ACR Messina Calcio, per concorso esterno in associazione mafiosa e turbativa d'asta. Il procedimento riguarda un vasto giro di scommesse clandestine in cui sarebbe coinvolto il *clan* Giostra.

Il 1° giugno 2016 il tribunale di Lucca ha disposto il sequestro dei beni dell'ex presidente del Viareggio calcio, già condannato nel 2008, in via definitiva, per associazione di stampo mafioso e riciclaggio per il coinvolgimento in attività illecite del *clan* Prudentino della sacra corona unita.

Il 21 gennaio 2017 il prefetto di Perugia ha emesso un'interdittiva antimafia nei confronti della squadra di Serie D Città di Foligno 1928.

(191) Proc. 82/2011 RGMP-RC, decreto del 20 giugno 2012.

Il presidente del *club* era stato arrestato per i reati di riciclaggio, truffa e fatturazione per operazioni inesistenti anche in relazione all'inchiesta « mafia capitale ».

Il 9 febbraio 2017 la procura distrettuale di Roma ha disposto il sequestro dell'Ilva Maddalena 1903 (SS), militante nel campionato di Eccellenza, perché, secondo gli inquirenti, la squadra è stata acquistata da esponenti del *clan* Cordaro di Tor Bella Monaca arrestati a luglio 2016. L'acquisto sarebbe avvenuto con denaro provento di spaccio di sostanze stupefacenti e con l'intermediazione dell'avvocato del sodalizio, divenuto poi il presidente del *club*, al quale sarebbero stati consegnati proventi illeciti per 190 mila euro da riciclare attraverso il sistema delle sponsorizzazioni.

Nell'ambito del procedimento che il 15 maggio 2017 ha svelato il controllo della cosca Arena nella gestione del CARA di Isola Capo Rizzuto (KR) è stata sequestrata anche la locale squadra di calcio, appena promossa in serie D, prima gestita da Pasqualino Arena e ritenuta riconducibile proprio alla predetta cosca.

Infine, deve ritenersi che il fenomeno tra i dilettanti sia ancora più ampio, se — nello stesso solco della ricerca del consenso e del palese tentativo di ottenere anche la gestione economica di attività che possono costituire canali per il reinvestimento di denaro « sporco » — sulla base delle inchieste della procura della Repubblica di Lecce si segnala la partecipazione di esponenti di rilievo dell'ambiente mafioso, e di persone ad esso contigue, ad alcune società di calcio della provincia di Lecce (Galatina, Monteroni, Poggiardo, Racale, Tricase, Squinzano, Taurisano).

## **6. Conclusioni e proposte normative.**

Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica.

Ferma restando la capacità di infiltrazione della mafia in ogni ambito ove si prospettano opportunità di illecito arricchimento, tale avvicinamento è consentito anche dalla concomitanza di alcuni fattori di debolezza delle società sportive che si traducono in fattori di rischio per l'intero sistema calcistico.

Il principio della responsabilità oggettiva pone in posizione di soggezione le società rispetto alle tifoserie organizzate che la utilizzano come arma di ricatto in cambio di benefit economici. Il rapporto con i tifosi è ulteriormente complicato dalla base sociale delle tifoserie ultras, considerando l'estrazione, in buona parte criminale, dei capi delle loro frange estreme. Questi ultimi spesso sono soggetti pluri-pregiudicati per gravi reati, e per questo anche invisibili alla maggioranza dei normali sostenitori delle squadre, semplici appassionati che assistono inermi a manifestazioni violente o minacciose che non hanno niente a che vedere con i valori dello sport.

Questo fa sì che le « norme di spettacolo », che valgono negli altri settori dello stadio, non vengano rispettate nell'ambito delle curve: è

tollerato, infatti, che nelle curve non venga rispettata la norma che lega il posto a sedere a un nominativo specifico. I tifosi esercitano di fatto un « controllo del territorio » all'interno dello stadio e ci sono settori che si presentano come vere e proprie « zone franche », seppure indirettamente controllabili attraverso un monitoraggio a distanza con strumenti tecnologici sempre più sofisticati.

Al riguardo rileva inoltre che le infrastrutture sportive non sono sempre all'altezza: gli impianti, siano essi di proprietà delle società o siano di proprietà pubblica, devono essere dotati di strumenti di controllo che garantiscano la sicurezza e l'individuazione dei soggetti che violano le norme di comportamento all'interno dello stadio e che per questo dovrebbero subire più severe sanzioni anche da parte delle società. Queste riflessioni devono trovare un punto di sintesi con quanto si coglie nelle scelte del legislatore così come nell'analisi del problema condotta dai responsabili della sicurezza nazionale.

Anche l'osservazione delle formidabili opportunità di lucro che il volume di affari che ruota intorno al calcio offre alla criminalità organizzata conduce ad alcune riflessioni.

In primo luogo è necessario cambiare la cultura sportiva, allineare la concreta gestione degli affari del calcio alle regole più autentiche dello sport. Lasciare che le discipline sportive si inchinino unicamente alla logica del profitto, di cui è pur necessario tenere adeguato conto, rischia di corrodere il sistema dall'interno. Dall'istruttoria condotta dalla Commissione sono emersi spunti che riguardano un po' tutti i temi affrontati dall'inchiesta.

Sul tema della sicurezza:

propedeutico a qualunque intervento sulla legislazione vigente è l'investimento delle società e delle amministrazioni pubbliche proprietarie degli stadi in tecnologie avanzate, idonee a garantire un effettivo controllo dello stadio che consenta di risalire tempestivamente agli autori dei comportamenti sanzionati. Tali investimenti potrebbero essere sostenuti da appositi incentivi di carattere fiscale e dall'assegnazione di adeguate risorse pubbliche, beninteso prevedendo opportune forme di controllo sulla spesa;

adottare le misure necessarie per rendere efficace la riconducibilità a un determinato soggetto del titolo di ingresso allo stadio; in tal senso, l'esperienza, anche sul piano internazionale, offre un ampio ventaglio di misure che si fondano sull'uso di avanzate tecnologie, che dovrebbero rapidamente trovare la più ampia diffusione possibile in tutti gli stadi del professionismo italiano. Nelle more dell'adozione di tali misure, dovrebbe essere valutata l'ipotesi di inibire o disincentivare i cambi di intestazione dei biglietti e degli abbonamenti, qualunque sia la modalità di acquisto. Tali misure contribuirebbero a ridurre il rischio del fenomeno del bagarinaggio;

gli *steward* svolgono un ruolo importante nel complessivo sistema sicurezza dello stadio anche in ragione delle competenze aggiuntive di recente attribuite dalla legge. Dalle audizioni è emerso come la formazione interna degli *steward* premi in termini di fidelizzazione e affidabilità. Sarebbe allora opportuno pensare a un tipo di formazione comune, affidata alle medesime società di calcio, con il coordinamento

delle leghe, per garantire l'omogeneità dei criteri di selezione e del relativo percorso di formazione;

sarebbe opportuno intervenire sul provvedimento di Daspo irrobustendone l'efficacia sia prevedendo termini di efficacia più severi che introducendo l'obbligo e non più la facoltà di imporre al destinatario di presentarsi agli uffici di pubblica sicurezza nel corso delle manifestazioni sportive;

nell'auspicio che progressivamente gli stadi siano dotati di tutte le necessarie infrastrutture di sicurezza e che nelle curve siano affermati obblighi e stabilite obbligazioni che consentano l'applicazione delle regole in modo uniforme in tutto lo stadio, si potrebbe allora valutare l'introduzione anche di misure, come strutture sul modello inglese che consentano di trattenere temporaneamente soggetti in stato di fermo all'interno dello stadio, atte ad agevolare l'azione delle forze dell'ordine, con particolare riferimento all'arresto in flagranza, anche differita, e alla possibilità di procedere al giudizio per direttissima;

uno sforzo di tipizzazione degli adempimenti e delle condotte che integrano le attenuanti e le esimenti di cui all'articolo 13 del codice di giustizia sportiva della FIGC contribuirebbe a rendere residuali, e più comprensibili, i casi di responsabilità oggettiva delle società prevista dall'articolo 14 per le violazioni dell'articolo 12 del codice di giustizia sportiva della FIGC da parte dei sostenitori. Si potrebbe valutare l'introduzione di analoghe esimenti ed attenuanti per l'ipotesi di responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 11 comma 3 CGS della FIGC non richiamata dall'articolo 13 comma 1 del codice. Anche in questo caso per le società sarebbe determinante poter contare su un efficace sistema di controllo di quanto accade all'interno dello stadio;

introdurre il reato di bagarinaggio, nonché inasprire le sanzioni alle società per i fatti connessi a tale tipo di illecito, sia esso sportivo o in prospettiva penale;

inasprire le sanzioni della giustizia sportiva: è opportuno valutare l'adeguatezza delle sanzioni comminate — in maniera particolare nel *match fixing* e in caso di collusioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso — sia in termini assoluti, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, sia in termini relativi, prevedendo rafforzate e più efficaci forme di raccordo con la giustizia ordinaria, in modo da valorizzarne le risultanze definitive.

Analoga attenzione andrebbe riservata alle misure dirette a impedire che il calcio — come qualunque altro sport — offra occasione d'illecito lucro alla criminalità organizzata.

In particolare si propongono le seguenti misure:

nel quadro di una sempre più auspicabile e urgente riforma della *governance* e dei controlli nell'ambito dello sport, prevedere l'adozione di misure adeguate che rafforzino la centralità del CONI nella sua funzione pubblicistica quale ente che assicura il rispetto da parte delle federazioni, leghe e società sportive, di tutte le norme previste a tutela della legalità, ivi incluse le norme sulla trasparenza delle proprietà

delle società di calcio e di quelle in materia di certificazioni antimafia, promuovendo altresì la più ampia applicazione dello strumento delle informazioni antimafia. Nel contesto di tale riforma, agli organismi di vigilanza e agli organi inquirenti previsti dall'ordinamento sportivo (procura federale, procura antidoping, COVISOC, COVISOD, ecc.) dovrebbero essere attribuite ancor più spiccate garanzie di indipendenza e imparzialità nonché adeguati mezzi e risorse per l'adempimento delle proprie delicate funzioni, assicurando nel contempo forme stabili ed efficaci di raccordo e collaborazione con le omologhe autorità e organismi dello Stato. Nelle more di tale auspicato riassetto della *governance* dello sport e del calcio in particolare, appare urgente prevedere un rafforzamento delle vigenti disposizioni federali che stabiliscono la soglia del 10 per cento del capitale sociale dei *club* al di sopra della quale è prevista l'acquisizione delle informazioni antimafia. In tal senso occorre integrare tale disposizione prevedendo: un programma di « verifiche a campione », anche sulla base di una selezione *risk-based*, sull'onorabilità dei soggetti proprietari di squadre di calcio che sono divenuti azionisti ancor prima della data di introduzione della normativa federale; l'applicazione di dette verifiche anche ai casi previsti dal codice civile in cui vi è una influenza dominante in una società anche al di sotto della predetta soglia; la verifica dell'origine lecita delle fonti di finanziamento dei *club* e dei *collateral* prestati da non azionisti a garanzia del credito bancario erogato a favore delle società di calcio;

reinserire la disposizione sul controllo preventivo dei capitali esteri (c.d. « emendamento Bindi »), introdotta nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 148, della legge n. 232 del 2016 e abrogata dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari con riguardo alla costituzione delle società di calcio, alla cessione delle quote, alle transazioni per l'acquisto dei calciatori estendendo i presidi antiriciclaggio anche alle società di calcio. In particolare occorre: estendere l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio anche al CONI e agli organismi di vigilanza che operano nell'ambito delle federazioni (quali nel calcio, la COVISOC e la COVISOD); prevedere che il CONI, tramite la Federcalcio e le altre federazioni, abbia accesso alle informazioni sul titolare effettivo delle società sportive contenute in un'apposita sezione del Registro delle imprese, possibilità ora preclusa dal decreto legislativo 90/2017; richiedere all'UIF della Banca d'Italia, analogamente a quanto positivamente sperimentato per altri settori o tipologie di operazioni, elabori specifici « indicatori di anomalia » e di « schemi di modelli anomali » applicabili alle transazioni eseguite dalle società di calcio o comunque connesse con il mondo dello sport;

prevedere che i controlli delle COVISOC e della COVISOD abbiano anche la finalità di monitorare e verificare la paternità delle partecipazioni societarie e le successive modifiche. In tal senso sarebbe necessario ampliare lo spettro di vigilanza di COVISOC e COVISOD con riferimento ai profili soggettivi della proprietà attribuendo alle medesime i poteri di controllo idonei a prevenire l'ingresso di capitali illeciti nelle società;

richiedere che le autorità del calcio, e non solo, esercitino la dovuta *moral suasion* sulle autorità sportive internazionali affinché sia adeguatamente rafforzata la vigilanza sui *club* eseguita dall'UEFA nell'ambito del cd. *fair play* finanziario, in modo da prevedere misure adeguate, come peraltro richiesto dal GAFI, anche per prevenire che le società di calcio con licenza UEFA sia utilizzate come strumento di riciclaggio di proventi illeciti;

ratificare la Convenzione di Macolin del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive (192). Il 27 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e del ministro per lo sport, ha presentato un disegno di legge per l'adesione dell'Italia alla Convenzione, che è stato approvato il 22 novembre 2017 alla Camera dei deputati e che attualmente è in discussione al Senato. Ora è necessario concludere questo *iter*;

rafforzare, a fini preventivi, il sistema di monitoraggio sulle scommesse illegali su siti non autorizzati o su siti stranieri;

limitare il novero dei fatti sportivi sui quali è possibile scommettere. Uno dei fattori che facilita il fenomeno del *match fixing* è proprio la possibilità di scommettere su qualunque evento e frazione della condotta di gioco, opportunità che agevola l'accordo illecito con un minore numero di attori infedeli. Limitare la possibilità di scommettere sul solo risultato finale dell'incontro e, al massimo, su quello del primo tempo, ridurrebbe significativamente le occasioni d'illecito accordo;

vietare le scommesse sulle partite di calcio delle società che militano in campionati dilettantistici, attesa la loro maggiore vulnerabilità sul piano economico e al condizionamento di esponenti della criminalità e considerato altresì che non di rado hanno difficoltà ad adempiere agli obblighi contrattuali verso i calciatori così esponendoli al più alto rischio che si prestino ad operazioni di *match fixing*;

valutare, infine, in una prospettiva in cui le politiche fiscali tengano conto delle misure di politica di prevenzione della criminalità, l'allineamento della tassazione delle scommesse a quella che colpisce le altre operazioni commerciali. Il settore delle scommesse sportive non è solo fonte di ragguardevoli introiti per l'Erario ma è anche fonte di lautissimi guadagni sia per gli scommettitori ma ancor più per le società di *betting* che operano in sostanziale assenza di rischio di impresa. Tutto questo facilita e incentiva le frodi sportive e contribuisce a diffondere forme di dipendenza del gioco in strati sempre più ampi del tessuto sociale e, in particolari, tra i giovani.

\*\*\*\*\*

---

(192) Tale Convenzione ha lo scopo di prevenire, indagare, punire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive nonché di migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra le autorità competenti, con le associazioni sportive e con gli organizzatori di scommesse sportive.